

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “RONCHI VARESINI”

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini”, accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” è riservata ai seguenti vini: Bianco anche nella tipologia Frizzante; Rosato; Rosso.

I vini a indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” Bianco devono essere ottenuti da uve prodotti in ambito aziendale con vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese.

L'indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” Rosato e Rosso sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%, dai seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Merlot, Nebbiolo, Croatina.

Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Varese, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Cairate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada - Schianno, Golasecca, Gornate Olona, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Osmate, Ranco, Saltrio, Sangiano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona - Monate, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino in provincia di Varese.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” Bianco, Rosso e Rosato a tonnellate 12 per ettaro.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” Bianco, Rosso e Rosato devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,50% vol.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non dev'essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” Bianco, Rosso e Rosato, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,00% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore o similari.